Catania, 29 giugno 2021

Al Commissario Straordinario della Pubbliservizi S.p.A. in A. S. avv. M. V. Perazzoli (protocollo@pec.pubbliservizispa.it)

All'Ill.mo Avv. Rosario Pizzino Presidente C.O.A. Catania e Consiglieri (postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it)

e p. c.

Al Collegio dei Sindaci

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione della Pubbliservizi S.p.A. in A. S. Sig. Giuseppe Bonaccorsi Sig.ra Maria Luisa Aiello

OGGETTO: Riscontro comunicazione Prot. U 2064/2021 del 28.06.2021 a firma del commissario straordinario Avv. M. V. Perazzoli.

Gentile Commissario,

prima di entrare nel merito della Sua pregiata nota al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, mi corre l'obbligo di evidenziarLe l'assoluto stupore per quanto da Lei affermato con riferimento al contenuto delle manifestazioni di interesse inviate in esito all'avviso pubblicato sul sito della Pubbliservizi S.p.A. In quanto, ancora oggi, il sottoscritto – né gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione - non ne è a conoscenza, in ragione del fatto che il Responsabile del Procedimento è costretto a casa per improvvisa indisposizione e che, pertanto, il C.d.A. si riunirà solo lunedì prossimo per aprire le manifestazioni inviate per p.e.c. all'attenzione del C.d.A. e non certo del Commissario.

Lo stupore si tramuta, poi, in sgomento se si considera che – grazie all'accesso consentito Le evidentemente in modo "grazioso" da qualche dipendente addetto al protocollo – violando qualsivoglia diritto alla riservatezza che dovrebbe essere garantito all'organo deputato alla valutazione, ha ritenuto non solo di poter esternalizzare il contenuto medio delle proposte ma anche le probabili o presumibili valutazione rimesse all'organo sociale che rappresento e presiedo.

Non Le nascondo che ho trovato di pessimo gusto tale comportamento che, peraltro, ha l'ardire di essere pubblicizzato con lo stesso mezzo utilizzato per l'avviso di procedura volta all'acquisizione delle manifestazioni di interesse (lo stiamo facendo con l'invio della presente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania).

Entrando poi nel merito della vicenda, segnalo quanto segue.

- 1. Le è ben noto, per essere stata parte dello scambio epistolare via mail con il Sindaco della Città Metropolitana e per essere stata presente all'assemblea dei soci della Pubbliservizi S.p.A. dello scorso 25 maggio 2021, che ho contrastato ritenendola allora, ed anche adesso, illegittima la procedura di acquisizione delle manifestazione di interesse in quanto in contrasto con le linee guida dell'ANAC ed in violazione dell'art.17 comma 1 lett. d) D. Lgs. n.50/2016; l'artefice di tale inopportuna scelta è stata la Dr.ssa Manno, segretario generale della Città Metropolitana, cui ha aderito il Sindaco. Ho sempre sostenuto l'illegittimità della procedura, la nullità dell'avviso per violazione dell'equo compenso e per la mancanza dei requisiti di trasparenza per consentire ai soggetti interessati di partecipare adeguatamente informati; ho anche sostenuto l'illegittimità della scelta della Città Metropolitana, che ho avversato dialetticamente in modo aperto e deciso, di non mettere a disposizione della Pubbliservizi i mezzi finanziari per corrispondere il compenso ai professionisti che saranno incaricati, senza essere minimamente ascoltato.
- 2. Per quanto riguarda, poi, il pagamento del compenso ai professionisti che saranno incaricati, l'avviso prevede, così come ha preteso il Sindaco della Città Metropolitana con nota del 18 Giugno 2021, prot. 32927, che l'ha vista come destinataria per conoscenza, che "l'onere della corresponsione dell'importo degli incarichi dei professionisti grava in capo alla società "Pubbliservizi S.p.a." (in quanto soggetto giuridico pubblico ma distinto dall'Ente partecipante) che corrisponderà quando la stessa tornerà "in bonis""; e se la corresponsione del compenso al professionista incaricato è rimessa al risultato (accoglimento del concordato straordinario, quando peraltro allo stato non sembra nemmeno esservene i presupposti, se non falcidiando a piene mani - e forse quasi integralmente - i crediti dei lavoratori ammessi al passivo dell'A. S.), la violazione della natura dell'obbligazione professionale è in re ipsa; inoltre, che tale compenso possa trovare collocazione nell'eventuale futura procedura fallimentare è assolutamente discutibile, trattandosi di ipotesi di consecuzione tra due procedure concorsuali maggiori nelle quali il credito sorto in favore del professionista del debitore colpito dalla prima procedura concorsuale, in costanza di procedura, non trasmigra nella seconda procedura con la semplicità con cui Lei lo enuncia; tutt'altro! Non ci si trova in presenza della normale situazione di credito del professionista incaricato di redigere un ricorso per concordato preventivo di una società in bonis, poi dichiarato inammissibile, ma del credito del professionista che è chiamato a redigere un concordato fallimentare (nel caso, straordinario) per conto del debitore già ammesso a procedura concorsuale maggiore che, se rigettato, non si vede come possa essere ammesso al passivo della seconda (ma anche della prima) procedura concorsuale.

Concludo, pertanto, anticipandoLe che, in seno alla prossima riunione del C.d.A. chiederò l'annullamento della procedura di acquisizione delle manifestazione di interesse per i motivi già espressi ripetutamente (e richiamando quelli chiaramente e condivisibilmente esposti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), salvo poi a rimettermi alla volontà della maggioranza.

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pubbliservizi 8.p.A. in a. s.

. . . .